

Repertorio n.41533

Raccolta n.20663

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL COLLEGIO DEI FONDATORI
DELLA FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI DELLA PERSONA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 16,00

12 giugno 2017

In Venezia, nel mio studio sito in San Marco n.4410.

Innanzi a me dottor Paolo Chiaruttini, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuno dei comparenti richiesto la loro presenza,

è presente:

- BELTRAME CLAUDIO, nato a Venezia (VE) il giorno 11 settembre 1949, domiciliato a Venezia-Mestre (VE), Rampa Cavalcavia n.9. Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di redigere il verbale dell'adunanza del Collegio dei Fondatori della:

"FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI DELLA PERSONA", con sede in Venezia-Mestre (VE), Rampa Cavalcavia n.9, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Venezia al n.749, giusta decreto n.122 del 28.7.2014 della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale 90167140277,

di cui assume la presidenza ai sensi dell'art.10 del vigente statuto, indi

dà atto

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- la presenza in proprio di entrambi i Fondatori:

a) "ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE - I.R.E.", con sede legale in Venezia (VE), San Marco n.4301, partita IVA 00434410270, in persona di Favaretto Ennio, nato a Venezia (VE) il giorno 17 giugno 1950, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

b) "ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, ente per la gestione di servizi alla persona", con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Spalti n.1, codice fiscale 82000890275, partita IVA 00416180271, in persona di Besio Laura, nata a Venezia (VE) il giorno 27 marzo 1983, domiciliata per la carica ove sopra,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

- la mancata opposizione da parte dei presenti alla trattazione dell'ordine del giorno;

- la regolare costituzione in forma totalitaria del Collegio e la sua idoneità a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO


- adozione nuovo statuto;

- varie ed eventuali.

Apredo la seduta prende la parola il Presidente che illustra

COPIA PARTE

**REGISTRATO A:
VENEZIA 1
il 13/06/2017
al n. 2050 / 1T
con € 245,00**



al Collegio dei Fondatori i motivi che suggeriscono di approvare l'Ordine del giorno.

In particolare ricorda che è necessario modificare lo Statuto vigente al fine di trasformare Fondazione Venezia in una Fondazione di partecipazione, aperta anche ad altri soggetti pubblici.

Ricorda altresì che era stato sottoposto all'attenzione del Collegio dei Fondatori e che successivamente gli stessi avevano approvato detta bozza.

Previa dichiarazione dei votanti di non avere nella presente deliberazione un interesse in conflitto con quello della Fondazione, il Presidente dispone che si passi alla votazione.

Con il voto favorevole di entrambi i Fondatori, accertato dallo stesso Presidente, espresso mediante chiamata nominale ed i cui esiti vengono proclamati dal Presidente stesso,

si delibera

di approvare a il nuovo statuto della "FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI DELLA PERSONA" composto da 20 (venti) articoli che, esonerato me notaio dal darne lettura in assemblea, si allega al presente atto sub "A".

Il Collegio dei Fondatori delibera infine di delegare al signor Beltrame Claudio, Presidente della Fondazione Venezia, ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pubblicità al presente atto, compreso quello di depositare il nuovo testo dello statuto aggiornato della Fondazione, nonché quello di apportare al presente verbale e all'allegato statuto della Fondazione tutte le modifiche o integrazioni formali che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,25.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Il presente verbale, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su tre pagine e fin qui della quarta di un foglio, è stato da me notaio letto al comparente, il quale lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà e sottoscritto essendo le ore 16.30.

F.to Beltrame Claudio

F.to Paolo Chiaruttini Notaio - L.S.

Allegato "A" al N.20663 racc.

STATUTO

"FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA PERSONA"

Articolo 1


Costituzione e denominazione

1. E' costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA PERSONA"**.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. La Fondazione realizza la parte più importante della propria attività nei confronti dei Fondatori e dei Partecipanti, conformemente ai propri principi statutari e nell'esclusivo recepimento degli indirizzi strategici ed operativi degli stessi. In particolare, la Fondazione dovrà inderogabilmente erogare i propri servizi e prestazioni in via ampiamente maggioritaria ai propri Fondatori e Partecipanti, con ciò intendendosi una percentuale superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio regime di attività.
4. Le finalità e l'operatività della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale a Venezia in via Rampa Cavalcavia n. 9.
1. 2. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune



di Venezia, adottata dal Collegio di Indirizzo, non comporta modifica del presente Statuto.

2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Veneto, al fine di svolgere le attività funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 3

Scopi

1. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende operare nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, socio-sanitaria e attività riabilitativa;

b) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) attività di istruzione e, quale organismo di formazione ed orientamento, formazione continua in sanità, ed attività di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. La Fondazione, in sintonia con i fini istituzionali degli

Enti Fondatori:

a) nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria potrà raggiungere i suoi scopi attraverso l'erogazione di servizi, prestazioni, sovvenzioni economiche, azioni di prevenzione del disagio sociale svolte nei confronti di anziani, disabili, mi-

norì, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà;

b) nel perseguimento degli scopi di promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico di cui al comma precedente, potrà porre in essere azioni finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura, dell'arte e delle conoscenze scientifiche attinenti a tali beni.

Articolo 4

Attività


1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 ed a merito titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

a) stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, in conformità delle vigenti normative, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto;

c) svolgere attività di istruzione e di formazione, corsi e seminari attinenti ai settori d'interesse della Fondazione rivolti agli operatori della Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali;

d) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio della Regione Veneto, la cui attività sia rivolta



al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima nei termini di legge;

e) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ed opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali;

2. La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

3. La Fondazione infine potrà svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 5

Vigilanza

1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione, ai sensi del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 6

Durata

1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.
2. In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente indicato con delibera del Collegio di Indirizzo, avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

Articolo 7

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dai Fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), dei quali indisponibili Euro 15.000,00 (quindicimila);

b) dai conferimenti in denaro o di beni mobili, mobili registrati e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti;

c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;

d) dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Collegio di Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

2. La Fondazione non può ricevere elargizioni da imputarsi a Patrimonio da parte di privati e di enti che non siano enti pubblici o non possano essere considerati organismo di diritto pubblico.

Articolo 8

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:



- a) dalle entrate derivanti dalle proprie attività;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 7;
- c) da eventuali donazioni non espressamente destinate al Patrimonio;
- d) da contributi dei Fondatori;
- e) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. La Fondazione non può ricevere elargizioni da imputarsi a Fondo di Gestione da parte di privati e di enti che non siano enti pubblici o non possano essere considerati organismo di diritto pubblico.

Articolo 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione.

Articolo 10

Fondatori e Partecipanti

1. Sono Fondatori l'"ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, Ente per la gestione dei servizi alla persona" e la "ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE I.R.E.", nella persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

2. Sono Partecipanti gli Enti territoriali, gli altri Enti pubblici o gli Organismi di Diritto Pubblico che siano stati nominati tali dal Collegio di Indirizzo ai sensi del vigente Statuto e del Regolamento di Indirizzo.

Articolo 11

Collegio di Indirizzo

1. Il Collegio di Indirizzo è composto da tutti i Fondatori e da tutti i Partecipanti e:

a) approva il bilancio economico preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;

b) approva annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione ed il relativo programma proposto dal Consiglio di Gestione nell'ambito degli scopi di cui all'Articolo 3 del presente statuto;

c) nomina, nei limiti e secondo le designazioni effettuate ai sensi del successivo Articolo 12, i membri del Consiglio di Gestione;

d) nomina l'Organo di Revisione e ne determina il compenso a carico del bilancio della Fondazione;



e) delibera le modifiche al presente Statuto;

f) propone l'estinzione della Fondazione e delibera la devoluzione del patrimonio;

g) nomina i Partecipanti, individuando gli Enti che possano contribuire agli scopi della Fondazione;

h) approva il Regolamento di Indirizzo di cui al seguente Articolo 18;

i) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;

2. Il Collegio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, che non ne fa tuttavia parte e non ha diritto di voto, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo utile, inviati almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In ogni caso, il Collegio di Indirizzo può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i membri.

3. Il quorum costitutivo e quello deliberativo del Collegio di Indirizzo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato con suddivisione dei Punti Voto secondo le seguenti ripartizioni:

a) qualora non vi siano Partecipanti: a ciascuno dei due Fondatori è assegnato il 50% (cinquanta per cento) dei Punti Voto;

b) qualora vi sia un solo Partecipante: a ciascun Fondatore è

assegnato il 34% (trentaquattro per cento) ed al Partecipante il 32% (trentadue per cento) dei Punti Voto;

c) qualora vi siano più Partecipanti:


i. a ciascuno dei due Fondatori è assegnato il 26% (ventisei per cento) dei Punti Voto;

ii. ai Partecipanti è assegnato congiuntamente il rimanente 48% (quarantotto per cento) dei Punti Voto, suddivisi in misura paritetica o secondo la diversa proporzione che verrà stabilita con delibera del Collegio di Indirizzo, da assumersi all'unanimità dei Punti Voto.

4. Il Collegio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Punti Voto assegnati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Punti Voto presenti.

5. Le deliberazioni di cui ai punti d), e), f), g) e h) del primo comma possono essere adottate solo con il voto favorevole della maggioranza dei Punti Voto assegnati.

6. Le riunioni del Collegio di Indirizzo possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.



Articolo 12

Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile di membri, da tre a cinque, nominati come segue:

- a) ciascuno dei due Fondatori nomina un membro;
- b) il Collegio di Indirizzo nomina, ai sensi del precedente Articolo 11, un membro, con funzioni di Presidente;
- c) qualora non vi siano Partecipanti: il Consiglio di Gestione è composto dai tre membri nominati come sopra;
- d) qualora vi siano due o meno Partecipanti: ciascun Partecipante ha diritto di nominare un ulteriore membro del Consiglio di Gestione;
- e) qualora vi siano tre o più Partecipanti: i due ulteriori membri del Consiglio di Gestione sono nominati dai Partecipanti con delibera assunta a maggioranza assoluta dei Punti Voto loro assegnati, ai sensi del precedente Articolo 11, senza considerare nel computo i Punti Voto spettanti ai Fondatori.

2. Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nell'ambito delle linee generali e del relativo programma approvati dal Collegio di Indirizzo. In particolare, provvede a:

- a) predisporre entro il 30 novembre il programma delle attività della Fondazione previsto per l'anno successivo nell'ambito degli scopi di cui all'art.3 del presente statuto e secondo gli indirizzi del Collegio di Indirizzo;

b) predisporre entro il 30 novembre, salvo proroga al 31 gennaio, il bilancio economico preventivo annuale ed entro il 15 aprile il conto consuntivo annuale, da sottoporre entrambi all'approvazione del Collegio di Indirizzo;

c) nominare il Direttore;

d) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;

e) deliberare in ordine all'accettazione di contributi ed erogazioni;

f) deliberare in ordine all'acquisto o all'alienazione di beni immobili e mobili;


g) approvare la dotazione di personale;

h) approvare i Regolamenti Interni di cui al seguente Articolo 18;

i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

3. A tutti i membri del Consiglio di Gestione spetta solamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria funzione. Il Collegio di Indirizzo può decidere se stabilire un compenso per i membri del Consiglio di Gestione, nei limiti della normativa vigente.

4. I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Il membro del Consiglio



di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, purché non venga meno la maggioranza del Consiglio, si dovrà provvedere nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti alla nomina in sostituzione di altro/i consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Collegio di Gestione. Il Consiglio di Gestione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

5. Il Consiglio di Gestione è convocato almeno due volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obbligo di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata. La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Gestione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima.

6. Il Consiglio di Gestione si riunisce validamente, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di pa-

rità, il voto del Presidente vale doppio.

7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere anagraficamente più anziano. Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

8. Le riunioni del Consiglio di Gestione possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di

poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 13

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione ed è nominato ai sensi dell'art.12 del presente Statuto.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e può delegare singoli compiti o attività.

1. Inoltre il Presidente:



a) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altre organizzazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dai Fondatori;

b) convoca e presiede il Collegio di Indirizzo e il Consiglio di Gestione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito a tutti gli effetti dal consigliere anagraficamente più anziano.

Articolo 14

Direttore

1. Il Direttore resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla sua nomina e può essere confermato.

2. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione ed esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Gestione al momento della nomina, ovvero previsti dal presente Statuto.

3. Egli, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Gestione nonché agli atti del Presidente.

Articolo 15

L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione è composto da un revisore unico, individuato tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, nominato dal Collegio di Indirizzo, che ne fissa anche il compenso nei limiti della normativa vigente.
2. L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e il suo mandato potrà essere riconfermato per un'ulteriore sola volta.
3. L'Organo di Revisione esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali ed effettua verifiche di cassa; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.
4. L'Organo di Revisione partecipa, se richiesto, alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.
5. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
6. L'Organo di Revisione riferisce al Collegio di Indirizzo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fonda-



zione.

Articolo 16

Indirizzi e controllo

1. Il Collegio di Indirizzo stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed il relativo programma nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto e secondo gli indirizzi dei Fondatori e dei Partecipanti come risultanti dai propri documenti di programmazione economica e finanziaria.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, eventualmente prorogabile al 31 gennaio, il Consiglio di Gestione predispone un programma delle attività previste per l'anno successivo, nonché il bilancio economico preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Collegio di Indirizzo.
3. Entro il 15 aprile il Consiglio di Gestione presenta al Collegio di Indirizzo per l'approvazione il bilancio consuntivo annuale unitamente ad un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'anno trascorso.
4. Le decisioni in termini di strategie e organizzazione aziendale, politiche finanziarie ed economiche devono essere esplicitate nel programma delle attività di cui al comma 2.

Articolo 17

Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Collegio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione entro il mese di dicembre di ciascun anno, eventualmente prorogabile per giustificati motivi al 28 febbraio dell'anno successivo. Entro il 30 aprile viene approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Entrambi i documenti sono predisposti dal Consiglio di Gestione.

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti nel tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.


4. Nell'ipotesi di raccolta pubblica di fondi è obbligatorio redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in aggiunta al bilancio, un apposito e separato rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative ad ogni manifestazione (celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) in cui si è realizzata la pubblica sottoscrizione di fondi.

5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione.

Articolo 18

Regolamento di Indirizzo e Regolamenti Interni

1. La Fondazione può dotarsi di un Regolamento di Indirizzo, approvato dal Consiglio di Indirizzo, mediante il quale disci-



plinare, nel rispetto del presente Statuto:

- a) la procedura di ammissione, recesso ed esclusione dei Partecipanti;
- b) le modalità di gestione dei rapporti fra Fondatori e Partecipanti;
- c) ogni altro aspetto legato al funzionamento del Consiglio di Indirizzo che si ritenga opportuno regolamentare.

2. Per disciplinare invece l'organizzazione delle attività della Fondazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più Regolamenti Interni operativi, approvati dal Consiglio di Gestione.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.


Articolo 20

Norma transitoria

1. Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione e verranno successivamente integrati.

F.to Beltrame Claudio

F.to Paolo Chiaruttini Notaio - L.S.



La presente copia è conforme all'originale e si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della parte interessata.

Venezia, 13 giugno 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Data: 16/06/2017 ora: 20:00:36

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 13/06/2017

Ora invio: 12:35:32

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 103046343

Identificativo attribuito dall'utente: PC0041533

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 41489793137

Codice fiscale del Notaio: CHRPLA51L21L736B

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 13/06/2017

Atto con Repertorio: 41533/20663

D6F Ufficio Territoriale di VENEZIA 1 - Entrate

Tributo

9802 IMPOSTA DI BOLLO

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI

Importo

45,00 Euro

200,00 Euro